

E' legittimo il ricorso a "consulenti esterni" (anche privati) ai fini della verifica dell'anomalia - oltre che consentito in linea di principio - laddove risulta non espressamente escluso (come nel caso di specie) da contrarie disposizioni della *lex specialis*. Il metro di valutazione adottato dall'Amministrazione nell'esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall'Amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti. Ne consegue: il riconoscimento al giudice amministrativo di un c.d. "sindacato debole" sulla discrezionalità tecnica esercitata in materia, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, ma esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto; la declaratoria di inammissibilità delle censure volte - in relazione a determinate voci di prezzo - a contestare il merito dell'apprezzamento tecnico, nel tentativo di sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella compiuta dalla Stazione appaltante. Si appalesa corretto il *modus operandi* della stazione appaltante che si regge: su di una ampia ed estesa applicazione della regola del contraddittorio; su di una analitica disaggregazione dell'esito finale della valutazione effettuata, dopo le giustificazioni, in relazione ad ogni singola voce inizialmente sospettata di anomalia e su di un'altrettanto analitica disaggregazione, della differenza, per ogni singola voce, tra l'importo offerto e quello ritenuto congruo.